

esposti, e la pratica va rinviata alla Commissione per un nuovo esame.

Dato che le conclusioni delle ricorrenti sono state in sostanza accolte, le spese da esse sostenute vanno poste a carico della Commissione. Le spese causate alle ricorrenti dall'intervento, a sostegno della Commissione, delle società UNEF e Leissner vanno poste a carico di queste. In base al modo in cui il procedimento si è svolto, appare opportuno ripartire tra la Commissione e dette intervenute le spese sostenute dalle ricorrenti nel rapporto di otto a due.

Le spese sostenute dagli intervenuti governi della Repubblica italiana e della Repubblica federale tedesca vanno, a mio giudizio, poste interamente a carico della Commissione, in quanto non vi è stata una discussione diretta fra detti governi e le società UNEF e Leissner, intervenute a sostegno della Commissione.

### **Ordinanza della Corte del 10 giugno 1965 <sup>1</sup>**

Nella causa 56-64 promossa dalla

CONSTEN, S.a.r.l.,  
con sede in Courbevoie (Seine)

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

convenuta,

### **RITENUTO IN FATTO CHE**

Con atto depositato il 6 aprile 1965 la S.A. Willy Leissner, con sede in Strasburgo, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nella causa 56-64 a sostegno delle ragioni della convenuta.

La ricorrente Consten chiede l'annullamento della decisione 23 settembre 1964 in cui la Commissione della C.E.E. dichiara che il contratto di concessione esclusiva, come pure l'accordo accessorio

<sup>1</sup> — Lingua processuale : il francese.

sul deposito e l'utilizzazione del marchio GINT concluso fra la società Grundig e la Consten, costituiscono violazione dell'articolo 85 del trattato C.E.E.

Nel 1961 la Consten chiedeva al tribunal de grande instance di Strasburgo, di dichiarare che l'attuale interveniente aveva commesso un atto di concorrenza sleale vendendo in Francia apparecchi prodotti dalla Grundig, di condannarla al risarcimento del danno e di ingiungerle di porre termine immediatamente alla pubblicità ed alle visite presso i clienti diretti alla vendita in Francia di apparecchi Grundig. A sostegno della sua domanda la Consten si richiamava alla sua qualità di rappresentante esclusiva in Francia della Grundig, come pure al suo diritto esclusivo di servirsi del marchio GINT per la vendita in Francia degli apparecchi radio-elettrici Grundig.

Nella replica e nelle conclusioni presentate al tribunale di Strasburgo il 5 aprile 1965 la Leissner opponeva che il contratto di concessione esclusiva stipulato fra la Grundig e la Consten costituiva, fra l'altro, violazione dell'articolo 85 del trattato C.E.E. ed invocava più precisamente la decisione adottata il 23 settembre 1964 dalla Commissione C.E.E. a proposito di detto contratto.

In considerazione di quanto precede, l'interveniente sostiene che la sentenza che la Corte pronuncerà nella causa 56-64 è atta ad influire direttamente sulla definizione della lite pendente fra essa e la Consten dinanzi al giudice francese. Detta sentenza sarebbe infatti vincolante per il tribunale di Strasburgo per quanto riguarda l'eccezione di nullità, per violazione dell'articolo 85 del trattato C.E.E., del contratto di esclusiva di cui trattasi, eccezione dinanzi ad esso sollevata. L'interveniente ritiene quindi di avere un interesse certo e legittimo ad intervenire nella presente causa.

Con memoria depositata il 7 maggio 1965, la Commissione della C.E.E. ha dichiarato di non aver obiezioni circa l'ammissione dell'intervento della Leissner, dato che le condizioni poste dall'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E. sono a suo giudizio soddisfatte.

Nelle osservazioni depositate il 7 maggio 1965, la ricorrente Consten sostiene l'inammissibilità dell'intervento. Essa sostiene in specie che, ove l'interpretazione dell'articolo 37 dello statuto della Corte proposto dall'interveniente venisse accolta, in una causa di portata generale tutte le imprese che effettuano importazioni parallele sarebbero legittimate ad intervenire dinanzi alla Corte. Essa sostiene inoltre che, non avendo la Leissner dato inizio alla procedura dinanzi alla Commissione, a norma dell'articolo 9, n. 3, del regolamento del consiglio n. 17-62, i tribunali francesi sono i soli competenti a statuire sull'eccezione di nullità per violazione dell'articolo 85 del trattato C.E.E., sollevata dinanzi al tribunale di Strasburgo.

## IN DIRITTO

A norma dell'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte allegato al trattato C.E.E., chiunque dimostri di aver interesse alla risoluzione di una controversia ha il diritto d'intervenire in causa. Tale interesse non deve riguardare semplicemente delle tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle conclusioni di una delle parti in causa.

Nella fattispecie, in considerazione dell'importanza delle decisioni impugnate nella presente causa ai fini della definizione della lite pendente dinanzi al giudice francese fra la Consten e la Leissner, l'accoglimento o il rigetto delle conclusioni della convenuta non potrà non avere un'influenza decisiva sull'esito di detta causa. La posizione della convenuta rispetto alla definizione della presente causa è quindi tale da far ritenere dimostrato il suo interesse ad intervenire a sostegno delle ragioni della convenuta, in conformità all'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E.

Dalle considerazioni che precedono risulta che l'istanza d'intervento va accolta.

Per questi motivi,

visti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentito l'avvocato generale,  
visto l'articolo 37, 2° comma, dello statuto della Corte C.E.E.,  
visto il regolamento di procedura,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,  
A. M. Donner, R. Lecourt, presidenti di Sezione,  
L. Delvaux, A. Trabucchi (relatore), W. Strauß, R. Monaco,  
giudici,  
avvocato generale : K. Roemer,  
cancelliere : A. Van Houtte.

Così provvede :

1. La S.A. Willy Leissner è ammessa ad intervenire nella causa 56-64. Sarà fissato un termine per il deposito delle osservazioni scritte dell'interveniente a sostegno delle conclusioni della convenuta.

2. Copia di tutti gli atti di causa verrà notificata all'interveniente a cura del cancelliere.
3. È riservata ogni decisione sulle spese.

Lussemburgo, 10 giugno 1965.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente  
Ch. L. Hammes

### **Ordinanza della Corte del 16 giugno 1966<sup>1</sup>**

Nella causa 58-64 promossa dalla

GRUNDIG-VERKAUFS, GMBH,  
con sede in Fürth (Baviera)

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

convenuta,

#### **RITENUTO IN FATTO CHE**

Con atto depositato il 12 maggio 1965, la UNEF, S.a.r.l., con sede in Parigi, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nella causa 58-64 a sostegno delle ragioni della convenuta.

La ricorrente Grundig chiede l'annullamento della decisione 23 settembre 1964 in cui la Commissione della C.E.E. dichiara che il contratto di concessione esclusiva, come pure l'accordo accessorio sul deposito e l'utilizzazione del marchio GINT concluso fra la società Grundig e la Consten, costituiscono violazione dell'articolo 85, del trattato C.E.E.

Nel 1962 l'interveniente ha impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi la sentenza 21 maggio 1962 pronunciata dal tribunal de commerce de la Seine fra essa e la Consten. Detto tribunale, basandosi sul contratto d'esclusiva stipulato tra la Grundig e la Consten S.a.r.l. ha, fra l'altro, dichiarato che l'UNEF,

— Lingua processuale : il tedesco.